





20 GEN 2016

Sentenza n. 7982/2015 pubbl. il 26/06/2015  
RG n. 64294/2014  
Repert. n. 6780/2015 del 26/06/2015

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies*  
c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott.

Sentenza n. 7982/2015 pubbl. il 26/06/2015  
RG n. 64294/2014  
Repert. n. 6780/2015 del 26/06/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. . ha pronunciato ex  
art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTr.g.ENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. **64294/2014** promossa da:

**B** (p.i. .), in persona del legale  
rappresentante, corrente in ., Via ., **TIZIO** (c.f.  
.), **CAIO** (c.f. .),  
**SEMPRONIO** (c.f. .), tutti rappresentati e difesi dagli avv.  
ed ., presso lo studio della quale in .,  
Vua ., sono elettivamente domiciliati;

attori opponente

contro

**A** (p.i. .), in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempor* con sede legale in ., .;  
convenuta opposta contumace

**CONCLUSIONI**

Gli opposenti hanno concluso come da verbale di udienza.

### Ragioni della decisione

Rilevato che in relazione al decreto ingiuntivo nr. 23706/14 emesso dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data 07.07.2014 a favore della società A, per l'importo di Euro 67.762,65 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e spese di procedura, a titolo di pagamento di alcune forniture di merci, la società B

ed i soci TIZIO, CAIO e SEMPRONIO, eccepivano che parte dei prodotti effettivamente ordinati dalla società non erano stati alla stessa consegnati, e che delle forniture effettivamente ricevute, alcune si erano rivelate difettose, ed erano state prontamente contestate;

rilevato che gli opposenti esponevano altresì che nell'ambito dei rapporti intercorsi tra la società in relazione a dette forniture, ed agli effettivi rapporti dare-avere tra le stesse, un dipendente della società opponente, non autorizzato, aveva ritenuto di sottoscrivere un piano di rientro, al cui ricevimento la società opposta aveva ritenuto di avviare immediatamente l'azione monitoria;

rilevato che gli opposenti - nello specifico TIZIO, disconosceva formalmente la sottoscrizione del piano di rientro sopra indicato;

rilevato che gli opposenti, sulla scorta dei predetti argomenti, concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.

Rilevato che la società A, pur ritualmente citata, non si costituiva nel presente giudizio di opposizione;

Considerato, in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto*

*provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione...)"(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533);*

Osservato che nel caso di specie l'odierna opposta, non costituendosi nel presente giudizio, non ha inteso provare in alcun modo la sussistenza del titolo del suo credito;

rilevato infatti che la mancata costituzione della società opposta ha comportato la mancata produzione del fascicolo monitorio, di tal ché in atti non esiste alcun documento utile ad attestare l'esistenza del credito della A nella sua precisa entità;

Ritenuto che le stesse allegazioni degli oppositori in ordine ad una quantomeno parziale esistenza del credito ex adverso vantato non siano sufficienti a colmare la predetta lacuna, anche attesa la genericità delle stesse, e l'assenza di qualsivoglia fase istruttoria, in assenza di richiesta dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. da parte degli oppositori;

Ritenuto che, a fronte del mancato accertamento del credito in favore della società opposta, debba procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società B, e dei suoi soci TIZIO  
CAIO e SEMPRONIO;

Ritenuto che le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, debbano essere poste a carico della società opposta contumace, come liquidate in dispositivo, secondo la nuova normativa sui compensi professionali, di cui al

Sentenza n. 7982/2015 pubbl. il 26/06/2015  
RG n. 64294/2014  
Repert. n. 6780/2015 del 26/06/2015

D.M.G. 55/14, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, avuto riguardo al termine conclusivo delle attività del procuratore dell'opponente;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa la società  
B , TIZIO , CAIO e  
SEMPRONIO nei confronti della società , ogni diversa istanza  
disattesa o assorbita,

1. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 23706/14 emesso dal Tribunale di Milano in data 07.07.2014 a favore della società A ;
2. Condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed altri accessori di legge,

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, :

Il Giudice  
dott. .

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Sentenza n. 7982/2015 pubbl. il 26/06/2015  
RG n. 64294/2014  
Repert. n. 6780/2015 del 26/06/2015

Milano, .

Il Giudice  
dott. .

R.G. 64294/14



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione IV Civile

Il giudice,  
a scioglimento della riserva che precede,  
rilevato che all'udienza del 13.05.2015 la società opposta, pur a seguito  
di regolare notifica, non si è costituita in giudizio;  
rilevato che alla predetta udienza l'attrice opponente non ha chiesto i  
termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.;  
ritenuta la causa matura per la decisione;

P.Q.M.

Dichiara la contumacia della convenuta opposta;  
Rinvia per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  
all'udienza del giorno 26.06.2015 ore 12.30.  
Si comunichi.  
Milano,

Il giudice



TRIBUNALE di MILANO

RG 6422/15 - Dott. ...

Nella causa di opposizione a decreto  
relativo pronome de

B

caus

P'au.

- opponente

CONTRO

A

- opposto -

VERBALE D'UDIENZA

Off. 13 Maggio 2015 è comparso P.  
P'opponente P'au. Es queste

produce N.2 copie di vicinamenti  
relativi alle notele effettuate alla

parte opposta per P'au. P'aus  
e alla Cancella. Dt del Tribunale di

Milano, la ore ~~11.00~~<sup>12.00</sup> vennero

e comparso in parte opposta l'au

che ha dichiarato lo stato

reale della soc. A

avanti finanzia. notizie a art. 281

series ecc

Al Giudice

dot. d'Alto di nuovo

L.C. 8

La presente copia è conforme all'originale per uso appello

Milano, 20 GEN. 2016



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della società Δ (C.F. \_\_\_\_\_) (di seguito, la "Società"), con sede in \_\_\_\_\_, informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita prevista dal d.l. n. 132/14 (e relativa legge di conversione n. 162/14), come da atti allegati, delega gli avv.ti \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_);

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) a rappresentare e difendere la Società nel presente giudizio di appello, in ogni sua fase e stato, promosso per la riforma della sentenza n. 7982/2015 resa dal Tribunale di \_\_\_\_\_ e pubblicata in data 26 giugno 2015, a conclusione del giudizio *sub* R.G. n. 64294/2014, conferendo ai predetti avvocati ogni potere di legge e di prassi, da esercitarsi anche in via disgiuntiva, ivi compresi quelli di chiedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza ex art. 283 c.p.c, di farsi sostituire, transigere la controversia, rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, autorizzando i medesimi al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni). Elegge domicilio presso lo Studio dei predetti avvocati in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_.

Dott. \_\_\_\_\_  
(nella qualità ut supra)

È autentica  
(avv. prof. \_\_\_\_\_)